

## #news#062018

### LE NOVITA' DEL DECRETO FISCALE

N.B.: è un Decreto Legge, pertanto può subire modifiche, in alcuni casi profonde, in sede di conversione in Legge

#### 1) DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC

- a) Possibilità di definire in via agevolata i PVC consegnati entro il 24/10/2018 (data di entrata in vigore del decreto)
- b) Costo della definizione: i contribuenti sono tenuti a calcolare le imposte rivenienti dai maggiori imponibili contestati senza utilizzare eventuali perdite pregresse disponibili essendo dovute le sole imposte, senza sanzioni né interessi
- c) Versamento: entro il 31/05/2019 i contribuenti provvedono al versamento delle sole imposte che non è ammesso compensare con eventuali crediti disponibili

#### 2) DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Possibilità di definire in via agevolata i seguenti atti del procedimento di accertamento, senza che sia prevista una specifica istanza:

- a) Avvisi di accertamento notificati entro il 24/10/2018 a condizione che gli stessi non siano definitivi e i termini per la presentazione del ricorso risultino ancora pendenti alla medesima data
- b) Inviti al contraddittorio notificati entro il 24/10/2018
- c) Atti di adesione dell'Agenzia delle Entrate sottoscritti entro il 24/10/2018

Per la definizione occorre procedere al versamento delle SOLE imposte entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto.

Il rateizzo è sempre ammesso nel massimo di 20 rate trimestrali.

#### 3) ROTTAMAZIONE-TER DEI RUOLI

Il Decreto Fiscale prevede la riapertura dei termini per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017

- a) Somme definibili: è previsto che le somme risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2017 possono essere estinti col pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo senza le sanzioni e senza gli interessi di mora
- b) Modalità e termini versamento: il pagamento va effettuato entro il 31/07/2019 in unica soluzione o in un numero massimo di 10 rate di pari importo che scadono il 31/07 e il 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2019. In caso di pagamento rateale, gli interessi da corrispondere sono al tasso del 2%annuo
- c) Istanza del debitore: per l'adesione alla definizione, il debitore deve presentare all'agente della riscossione entro il 30/04/2019 una dichiarazione in conformità alla modulistica e alle modalità pubblicate sul sito dell'agente della riscossione
- d) Effetti della dichiarazione di adesione: sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione; inibizione all'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche; divieto di avviare nuove procedure esecutive, nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza

- e) I soggetti che hanno aderito alla precedente definizione agevolata confluiscono automaticamente nella Rottamazione-ter potendo fruire delle nuove modalità di rateazione delle restanti somme dovute , con interessi calcolati al tasso dello 0,3% annuo a partire dal 01/08/2019.

#### **4) STRALCIO DEI DEBITI FINO A EURO 1.000**

Il decreto fiscale prevede che siano automaticamente annullati alla data del 31/12/2018 i debiti di importo residuo al 24/10/2018 fino a euro 1.000 (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010

#### **5) DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI**

Il Decreto fiscale consente di definire in via agevolata le controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, per le quali l’impugnazione di primo grado sia stata notificata entro il 24/10/2018 e il processo non sia concluso con decisione definitiva alla data della presentazione della domanda di definizione.

#### **6) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE**

Il decreto prevede che entro il termine del 31/05/2019 i contribuenti possono correggere errori/omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31/10/2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizioni, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, IRAP, IVA, ritenute e contributi previdenziali.

- a) Limite di integrazione: è ammessa nel limite di euro 100.000 di imponibile annuo e comunque non oltre il 30% dell’imponibile già dichiarato
- b) Somme dovute per la definizione: sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori, senza scomputare dai maggiori imponibili dichiarati perdite pregresse, si applica un’imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF/IRES o sulle maggiori ritenute un’aliquota pari al 20%
- c) Modalità di definizione: inviare una dichiarazione integrativa speciale all’Agenzia per uno o più periodi d’imposta per i quali al 24/10/18 risultino ancora pendenti i termini di accertamento. Provvedere al versamento del dovuto in un’unica soluzione (entro il 31/07/2019) o in maniera rateizzata in 10 rate semestrali di pari importo (prima rata entro 30/09/2019)

#### **7) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FATTURE EMESSE E RICEVUTE**

- a) Aspetti sanzionatori connessi alla fatturazione elettronica: previsto che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni relative alla fatturazione elettronica non si applicano se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica iva o si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’IVA del periodo successivo.
- b) Disposizioni in materia di fatture emesse: 1) la fattura deve contenere tra l’altro la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura 2) la fattura è emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione  
N.B. Le citate modifiche si applicano dal 01/07/2019

- c) Disposizioni in materia di registrazione degli acquisti: abrogazione della numerazione progressiva delle fatture e bollette doganali per beni e servizi acquistati in quanto tale adempimento risulta automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate mediante lo SDI
- d) Il decreto prevede che entro il termine della liquidazione periodica può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (N.B. questa facoltà NON vale per le operazioni effettuate in un anno d'imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell'anno successivo)

#### **8) MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI**

Introduzione dell'obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica del corrispettivi. Obbligo dal 01/07/2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore a euro 400.000 e dal 01/01/2020 per tutti gli altri

#### **9) RINVIO LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI**

Fissato al 01/01/2020 l'avvio della c.d. lotteria dei corrispettivi: i contribuenti che effettuano acquisti di beni/servizi fuori dall'esercizio di attività di impresa/arte/professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale, purché comunichino il proprio codice fiscale all'esercente

#### **10) RIDUZIONE DI DUE ANNI DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO**

Passaggio dai 5 ai 3 anni i termini di prescrizione per accertamento da parte di agenzia delle entrate se dall'01/01/2019 si rispettano queste 3 condizioni:

- a) Rispetto obbligo fatturazione elettronica
- b) Per gli esercenti commercio al minuto, esercizio dell'opzione per invio giornaliero dei corrispettivi
- c) Per ciascun periodo di imposta, effettuare e ricevere tutti i pagamenti superiori a 500 euro di fatture emesse, ricevute, corrispettivi tramite mezzi tracciabili